

DICHIARAZIONI

Modelli dichiarativi e Isa 2019: pubblicati i modelli e le istruzioni di Lucia Recchioni

Sono stati **pubblicati** sul sito dell'Agenzia delle entrate nella giornata di ieri, **30 gennaio**, i **provvedimenti** con i quali sono stati approvati:

- il **modello** [Consolidato nazionale e mondiale 2019](#) con le relative **istruzioni**,
- il **modello** [Irap 2019](#) con le relative **istruzioni**,
- il **modello** [Reddit 2019 Sp](#) con le relative **istruzioni**,
- il **modello** [Reddit 2019 Sc](#) con le relative **istruzioni**,
- il **modello** [Reddit 2019 Enc](#) con le relative **istruzioni**,
- il **modello** [Reddit 2019 Pf](#) con le relative **istruzioni**,
- i **modelli** per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli **Isa** con le relative **istruzioni**.

Sempre con un [provvedimento](#) pubblicato nella giornata di ieri è stato inoltre definito il programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal **periodo d'imposta 2019**.

Con riferimento a quanto appena richiamato, la principale novità è sicuramente rappresentata dagli **Isa** (Indici sintetici di affidabilità fiscale), i quali avranno il compito di **sostituire integralmente i parametri** e gli **studi di settore**.

I **175 indici** attualmente in vigore sono stati approvati con il **D.M. 23.03.2018** e con il **D.M. 28.12.2018**, e, come noto, troveranno applicazione dal **periodo d'imposta 2018**, dopo che l'[articolo 1, comma 931, L. 205/2017](#) (Legge di bilancio 2018) ne ha rinviato l'applicazione.

Giova a tal proposito ricordare che gli Isa consentiranno al contribuente di verificare il proprio **grado di affidabilità fiscale**, in base al posizionamento su una **scala da 1 a 10**. In funzione del **grado di affidabilità** potranno essere previsti specifici **benefici**, quali:

- **l'esonero dall'apposizione del visto di conformità** per la compensazione di crediti per un importo non superiore a **000 euro annui**, relativamente all'**Iva**, e per un importo non superiore a **20.000 euro annui**, relativamente alle **imposte dirette** e all'**Irap**,
- **l'esonero dall'apposizione del visto di conformità** ovvero dalla prestazione della garanzia per i **rimborsi Iva** per un importo non superiore a 50.000 euro annui,
- la **non applicazione** della disciplina delle **società non operative**, anche ai fini di quanto previsto dall'[articolo 2, comma 36-decies, secondo periodo, D.L. 138/2011](#),
- **l'esclusione** dagli **accertamenti basati sulle presunzioni semplici** ([articoli 39, comma 1,](#)

lett. d), D.P.R. 600/1973, e 54, comma 2, D.P.R. 633/1972)

- **l'anticipazione** di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei **termini di decadenza** per l'attività di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'Iva;
- **l'esclusione** dalla **determinazione sintetica del reddito complessivo** (articolo 38 D.P.R. 600/1973), a condizione che il **reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato**.

Si ricorda, da ultimo, che **non** devono tuttavia presentare il **modello** i contribuenti che presentano una o più **cause di esclusione**, ovvero:

1. i contribuenti che hanno **iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta**;
2. i contribuenti che hanno **cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta**;
3. i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di **ammontare superiore a euro 5.164.569**. Si sottolinea, tuttavia, che, ai fini del riscontro delle condizioni per l'esclusione, i relativi decreti di approvazione possono prevedere che ai ricavi o ai compensi debbano essere **sommati** o **sottratti** ulteriori componenti di reddito;
4. i contribuenti che non si trovano in **condizioni di normale svolgimento dell'attività**;
5. i contribuenti che si avvalgono del **regime forfetario agevolato**, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014, e del **regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile** e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011;
6. i contribuenti che esercitano **due o più attività di impresa**, non rientranti nel medesimo Isa, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle **attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'Isa** relativo all'**attività prevalente**, comprensivi di quelli delle eventuali **attività complementari** previste dallo specifico Isa, **superi il 30%** dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
7. i contribuenti con **categoria reddituale diversa** da quella per la quale è stato approvato l'Isa;
8. gli **Enti del Terzo settore non commerciali** che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'articolo 80 D.Lgs. 117/2017;
9. le **organizzazioni di volontariato** e le **associazioni di promozione sociale** che applicano il regime forfetario ai sensi dell'articolo 86 D.Lgs. 117/2017;
10. le **imprese sociali** di cui al D.Lgs. 112/2017;
11. le **società cooperative, società consortili e consorzi** che **operano esclusivamente** a favore delle **imprese socie o associate** e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
12. i soggetti che esercitano, in ogni forma di **società cooperativa** le attività di **“Trasporto con taxi”** - codice attività 49.32.10 e di **“Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente”** - codice attività 49.32.20, di cui all'ISA AG72U;
13. le **corporazioni dei piloti di porto** esercenti le attività di cui all'ISA AG77U.



**EC Euroconference
CONSULTING**

I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,
per supportarti a 360° nella tua attività professionale
[scopri di più >](#)